

Istituzioni scolastiche e trattamento online dei dati personali di studenti minorenni

Riccardo M. Colangelo

Abstract – *The schools, through their own websites and social channels, perform a processing of personal data of underage students, that isn't always suitable to the high protection required by national and supranational law. This is sometimes due to a lack of awareness, or however to a lack of knowledge about the data protection discipline and the decisions of the Italian Data Protection Authority, as well as the supranational documents. The results of a questionnaire addressed to more than sixty teachers confirm the gap above. The new challenges regarding data protection in the Net, more and more rich in user generated contents, require schools to spread the knowledge of the European Regulation n. 679/2016 – intended to standardize data protection rules – among teachers and those which can spread personal data of students.*

Riassunto – *Le istituzioni scolastiche, attraverso i propri siti internet ed i canali social, effettuano un trattamento dei dati personali degli studenti, in massima parte minorenni, non sempre rispondente all'elevata tutela imposta dalla normativa nazionale e sovranazionale. Ciò, talvolta, è dovuto ad una scarsa sensibilità o, comunque, ad una insufficiente conoscenza non solo della disciplina, ma anche di quanto stabilito dal Garante, nonché a livello sovranazionale. Queste criticità trovano conferma nelle risultanze di un questionario, rivolto ad oltre sessanta docenti. Alla luce anche delle nuove sfide poste in materia di tutela dei dati personali dalla Rete, sempre più ricca di contenuti generati dagli utenti, risulta necessario favorire sin d'ora, anche tra i docenti e quanti, nell'ambito della comunità scolastica, possono diffondere dati personali degli studenti, la conoscenza del regolamento europeo n. 679/2016, destinato a uniformare la disciplina in materia di data protection.*

Keywords – school, teachers, Internet, personal data, underage students

Parole chiave – scuola, docenti, Internet, dati personali, studenti minorenni

Riccardo M. Colangelo (Casorate Primo, 1989) è cultore di *Informatica e logica giuridica* e *Informatica giuridica* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia – corsi attivati dal Collegio Ghislieri. Formatore in corsi per docenti, focalizza i propri interessi di ricerca su diritto all'oblio, cyberbullismo, tutela dei dati personali e digitalizzazione della pubblica amministrazione. È intervenuto, nell'ambito dell'Internet Festival 2016, all'incontro di studi “Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Diritto all'oblio e corpo in Internet. Alcune problematiche della indicizzazione di immagini dimenticate* (in “Comunicazioni Sociali”, 2, 2016, Università Cattolica di Milano).

1. La presenza online delle istituzioni scolastiche italiane

Le istituzioni scolastiche italiane, ormai da decenni, abitano il Web attraverso i propri siti internet¹ e gli eventuali profili social².

La presenza online, quantomeno per quanto concerne i siti istituzionali, è stata talora il frutto della sensibilità ed inventiva di taluni docenti ed è comunque disciplinata ex artt. 53³ e – da un punto di vista contenutistico – 54⁴, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”); permette altresì non solo la consultazione di documentazione di evidente interesse per genitori ed alunni (quale, ad esempio, il PTOF⁵), ma anche la fruizione di alcuni servizi telematici, quali l’iscrizione online⁶.

Occorre rimarcare che il sito istituzionale della scuola è il luogo della pubblicità legale, laddove la normativa in materia di albo pretorio e di trasparenza impone a tutte le pubbliche am-

¹ Secondo una recente indagine compiuta da Censis e Polizia di Stato su un campione composto da dirigenti scolastici, è emerso che il 98,8% delle scuole ha un proprio sito istituzionale e per il 65,2% tale spazio risulta gestito direttamente da docenti. La ricerca “Verso un uso consapevole dei media digitali. Indagine sui dirigenti scolastici”, del 2016, risulta integralmente consultabile online all’URL: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/indagine_censis_polizia_postale.pdf (consultato in data 24/5/2017). In argomento, si veda pure la risalente analisi concernente i siti Web di alcune scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia Romagna, rinvenibile in M. Ingrosso, *Le Nuove Tecnologie nella Scuola dell’Autonomia: immagini, retoriche, pratiche. Un’indagine in Emilia Romagna*, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 181-200.

² Per un breve cenno all’utilizzo di social network da parte delle singole istituzioni scolastiche si rimanda a P. Ellerani, *Il Web 2.0: contesto per l’apprendimento continuo di comunità professionali?*, in P. Ellerani, M. Parricchi (a cura di), *Ambienti per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Web 2.0, gruppo, comunità di apprendimento*, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 34.

³ Così dispone il comma 1 dell’art. 53, rubricato “Siti Internet delle pubbliche amministrazioni”, nel testo attualmente vigente: “Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”. Il comma 1 *ter* rinvia invece alle regole tecniche in merito alle “modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni”. Il riferimento ai “principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili” richiama evidentemente quanto disposto dalla l. 4/2004 (c.d. “legge Stanca”), recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

⁴ L’art. 54, in particolare, dispone che il contenuto non possa prescindere dai “dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

⁵ Acronimo di “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

⁶ In realtà, a norma dell’art. 7, comma 28, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, essa avviene di norma “attraverso un apposito applicativo” messo a disposizione dal Ministero. In argomento rileva particolarmente la nota 1° aprile 2015 n. 2773 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ove si esplicita “l’esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali [...] in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono per lo più a soggetti minori di età”. In essa si fa riferimento all’avvenuta raccolta, da parte di istituzioni scolastiche, di dati personali “eccedenti e non pertinenti”, in quanto “riferiti ai genitori degli alunni attraverso le procedure informatizzate di iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado”.

ministrazioni di adempiere, “nei propri siti informatici”⁷, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, nonché le incombenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione⁸.

Ciò posto, non sarebbe corretto ridurre il contenuto dei siti internet, così come quello dei profili social eventualmente utilizzati dalla scuola stessa, alle categorie di atti o dati la cui pubblicazione in Rete è imposta dalla normativa vigente.

Il sito Web della scuola, e a *fortiori* i profili social, costituiscono altresì il luogo della narrazione della vita scolastica ed è proprio tale profilo che maggiormente rileva in questa sede: anche in tale ambito, infatti, amministrazioni scolastiche o singoli docenti trattano (e diffondono⁹) dati personali degli studenti, in massima parte minorenni.

Tale trattamento, sovente slegato dalle finalità istituzionali e, soprattutto, dalle incombenze amministrative di competenza dell'amministrazione, non risulta sempre rispondente all'elevato livello di tutela imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale in materia di protezione dei dati personali¹⁰.

Ciò non significa affatto che le istituzioni scolastiche non possano lecitamente utilizzare profili social, collegati in modo più o meno diretto al sito istituzionale, bensì che la diffusione di contenuti in cui sono identificabili gli studenti minori – operata da scuole statali e paritarie – debba essere necessariamente fondata sul consenso informato delle persone ritratte nelle fotografie e nei video o meglio, nei casi che in questa sede maggiormente interessano, dei rispettivi genitori¹¹.

⁷ Così l'art. 32, l. 18 giugno 2009 n. 69, ove si dispone che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione [...] nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre Amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.

⁸ Si rimanda, in particolare, a quanto indicato dalle Linee guida ANAC sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (delibera n. 430 del 13 aprile 2016): http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/430/Delibera430_2016.pdf (consultato in data 18/3/2017). Una rassegna degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche è contenuta nell'allegato 2 a tale delibera, reperibile al seguente URL: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/430/Allegato%202_Elenco%20obblighi_scuole_.xls consultato in data 18/3/2017).

⁹ Si ricordi che, ex art. 4, comma 1, lett. m), d. lgs. 196/2003 per “diffusione” si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. In argomento, *ex multis*, si rimanda all'analisi del Codice operata *ab origine* da R. Acciai, *Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004.

¹⁰ Che il diritto alla protezione dei dati personali spetti anche ai minorenni è affermazione pacifica non solo in base al disposto dell'art. 1, d. lgs. 106/2003, ma anche in dottrina: cfr. *ex multis* M. Iaselli, *La privacy nei social network*, in E. Bassoli (a cura di), *Come difendersi dalla violazione dei dati su internet. Diritti e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 196.

¹¹ È copiosa la riflessione dottrinale in ordine al consenso necessario per il lecito trattamento di dati personali di minorenni. *Ex multis*: F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 223; A. Di Francia, F. Dallagiocoma, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 518; A. Mantelero, *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 114-115. Si faccia anche riferimento a quanto af-

In tal senso è utile ribadire che una siffatta diffusione online non è di norma idonea a perseguire specifiche finalità istituzionali, né ad adempiere obblighi normativi: in assenza di idoneo consenso, potrebbe venire pertanto a mancare una base giuridica che giustifichi la diffusione online di dati di studenti minorenni.

È pertanto ragionevole affermare che la stessa diffusione, se ed in quanto esulante da un uso personale, o limitato ad un ristretto ambito familiare o amicale, non può essere svincolata dal rispetto della normativa in materia.

Con particolare riferimento ai contenuti postati sui social media, risulta evidente l'utilità di un consenso manifestato in modo realmente consapevole¹², soprattutto in relazione alle conseguenze potenzialmente correlate alla diffusività tipica della Rete¹³ ed alle licenze di norma concesse dall'utente – sia esso istituzionale o meno – di un determinato social¹⁴.

Tali considerazioni valgono in modo particolare per i minorenni, anche alla luce delle “misure di salvaguardia” che taluni social network hanno predisposto a tutela degli stessi¹⁵.

fermato da Monica Senior al seguente URL: <http://www.medialaws.eu/siamo-tutti-minori-in-internet/> (consultato in data 24/5/2017). Merita particolare attenzione l'approfondita analisi sul punto operata da A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in “Famiglia e diritto”, 2, 2017, pp. 172-179, ove si fa riferimento anche alle minoritarie posizioni contrastanti. In senso conforme, ma con espresso riferimento alle scuole, è stato affermato che “nel pubblico come nel privato, è esclusa la possibilità per lo studente minorenne di accedere alla informativa sul trattamento dei dati personali e di esprimere il relativo consenso. Ciò, peraltro, nonostante il Codice della Privacy, ai fini della manifestazione del consenso per il trattamento dei dati da parte di privati, non richieda né il raggiungimento della maggiore età, né l'acquisizione della capacità d'agire” (G. Matucci, *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 242). L'Autrice sostiene inoltre che il minore vada comunque coinvolto qualora abbia “età e maturità sufficiente per comprendere le implicazioni” derivanti dal trattamento dei dati, in particolare nell'ambito del trattamento posto in essere da parte di istituti privati. Con specifico riferimento ai social network, merita un cenno il riferimento al consenso a pubblicare informazioni e foto altrui operato da M. Iaselli, *La privacy nei social network*, in E. Bassoli (a cura di), *Come difendersi dalla violazione dei dati su internet. Diritti e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 189. Per una sintetica illustrazione delle implicazioni sul consenso del minore derivanti dalla disciplina di cui al nuovo regolamento europeo in materia di *data protection*, si rimanda a quanto argomentato nel paragrafo 4.

¹² Il consenso, legittimamente manifestato, alla diffusione di dati personali online e, nello specifico, tramite social network, dovrebbe a rigore essere espresso anche alla luce della conoscenza di tale destinazione: in tal senso, oltre a quanto affermato nella nota precedente, si veda quanto sinteticamente accennato in C. Meneghetti, *Basta un clic*, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2014, p. 62.

¹³ Il Garante ha recentemente sottolineato che “l'estrema diffusività della divulgazione su internet aggrava notevolmente, rispetto a qualsiasi altro mezzo, la violazione dei diritti dell'interessato (in questo caso peraltro minore), anche perché le eventuali “regole” di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti”: così nel provvedimento n. 75 del 23 febbraio 2017, reperibile all'URL <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6163649> (consultato in data 29/4/2017). In argomento si veda anche G. Rossi, *Internet e minori*, Vicalvi, Key editore, 2015, p. 30, ove si afferma che “la vita privata dei giovani [...] risulta sempre più esposta a causa della pubblicazione di contenuti, spesso personali, su *blogs, social network, chat*, ecc.”.

¹⁴ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla licenza di cui al n. 2 della Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità, revisionata il 30 gennaio 2015, che ha proprio ad oggetto i “contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, ad esempio foto e video” (<https://it-it.facebook.com/terms>, consultato in data 29/4/2017).

¹⁵ Cfr. <https://it-it.facebook.com/about/privacy/minors> (consultato in data 29/4/2017).

Ciò posto, una superficiale pubblicazione dei contenuti sopra indicati può essere il corollario di una scarsa attenzione alla tematica della privacy – ridotta spesso ad una mera indicazione di riferimenti normativi – e di una insufficiente conoscenza non solo della disciplina di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ma anche delle indicazioni¹⁶ e delle pronunce¹⁷ del Garante per la protezione dei dati personali, nonché della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989¹⁸, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176.

In aggiunta, lo stesso Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria riconferma espressamente la necessità di tutelare il diritto dello studente alla riservatezza¹⁹.

¹⁶ Si pensi all'opuscolo *La privacy tra i banchi di scuola*, pubblicato per la prima volta nel 2010 e recentemente rivisitato ed ampliato, nel mese di novembre 2016, con la denominazione di *La scuola a prova di privacy*. Tale ultima versione, alla quale è riferito un sintetico cenno in R. F. Iannone, *La responsabilità della scuola e dell'insegnante*, in "Danno e responsabilità", 2, 2017, p. 247, è integralmente consultabile visitando l'URL di seguito indicato: <http://194.242.234.211/documents/10160/0/Vademecum+%22La+scuola+a+prova+di+privacy%22+pagina+doppia+%28anno+2016%29.pdf> (consultato in data 18/3/2017). Di converso, alle indicazioni contenute ne *La privacy tra i banchi di scuola*, riprese ed integrate da una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 2015, fa riferimento E. Buccoliero, M. Maggi, *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete: Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado*, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 323 ss.

¹⁷ A mero titolo esemplificativo, sia sufficiente fare riferimento al provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali n. 432 del 20 ottobre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un soggetto "esercente la patria potestà [*rectius*, responsabilità genitoriale] del figlio minore", vittima di bullismo, contro un Istituto Comprensivo, in relazione ad istanze ex artt. 7 e 8 d. lgs. 196/2003, ritenute "al di fuori dell'ambito delle istanze esercitabili ai sensi delle citate disposizioni": cfr. <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=5844184> (consultato in data 18/3/2017). Per una rassegna delle plurime pronunce dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che in questa sede maggiormente interessano, in quanto relative alla "pubblicazione dei dati personali dei minori, siano essi notizie o immagini", si rimanda ad A. Di Francia, F. Dallagiacomà, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 518. Per ulteriori approfondimenti circa i pronunciamenti dell'Autorità garante ed alcuni significativi arresti giurisprudenziali che in questa sede rilevano, si consiglia la lettura di S. Stefanelli, *Privacy e immagine dei minori in Internet*, in "Ciber-spazio e diritto", 2, 2012, pp. 233-254, in particolare il paragrafo 2, "Trattamento e diffusione dei dati e dell'immagine del minore", pp. 237-239, e il paragrafo 5, "Rischi e responsabilità per la diffusione dell'immagine e dei dati personali in Internet", pp. 248-253.

¹⁸ L'art. 16 di tale Convenzione riconosce espressamente che "nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione". Al comma 2 si precisa che "il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti". Risulta rilevante anche l'applicazione giurisprudenziale di tale norma, che consacra la preminenza del diritto alla riservatezza del minore nell'ambito del bilanciamento con contrastanti diritti di rango costituzionale: si veda in proposito Cass., sez. III civ., n. 19069/2006, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", I, 6, 2007, pp. 720-723, con nota di A. Mantelero, "Foto di gruppo con signora: riserbo del minore ed utilità sociale dell'informazione", *ivi*, pp. 723-727.

¹⁹ Cfr. art. 2, comma 2, d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, peraltro richiamato ex art. 96, comma 2, d. lgs. 196/2003 (rubricato "Trattamento di dati relativi a studenti").

Non si dimentichi, inoltre, il “Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, che il Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati ha adottato l’11 febbraio 2009²⁰.

Merita particolare attenzione il paragrafo 2 (“Vita della scuola”), le cui lettere d) ed e) sono rispettivamente dedicate ai siti Web scolastici ed alle immagini dei minori.

In merito al primo argomento, il Gruppo riconosce espressamente che “un numero sempre maggiore di scuole crea siti Web destinati agli studenti/alunni e alle loro famiglie, usandoli come strumento principale per le comunicazioni esterne. Le scuole devono essere consapevoli del fatto che la divulgazione di informazioni personali richiede un’osservanza più rigorosa dei principi fondamentali sulla protezione dei dati, in particolare dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati [...]”.

La lettera e), invece, affronta i problemi correlati alla pubblicazione online di foto di studenti minorenni: “Spesso le scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. Si deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le finalità perseguite. I minori e i loro rappresentanti devono essere informati della pubblicazione. Se la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o del minore, se è già maturo). Per quanto riguarda le foto collettive, segnatamente di eventi scolastici, la scuola può non chiedere il consenso preventivo dei genitori se le foto non consentono la rapida identificazione degli alunni, salvo il rispetto della normativa nazionale. In tali casi, tuttavia, la scuola deve informare i minori, i genitori e i rappresentanti che verrà scattata la foto e dell’uso che ne farà. Essi potranno così rifiutare di comparire nella foto”.

Risulterà evidente, nel prosieguo, il margine di incertezza – talora rilevante – in ordine alla applicazione di tali normative e procedure.

Agli accennati problemi può talora aggiungersi una scarsa sensibilità in concreto, non tipica dell’ambito scolastico²¹, verso le nuove tecnologie²².

Più precisamente, è facile riscontrare una sommaria conoscenza delle caratteristiche della Rete e delle implicazioni giuridiche ed etiche che ne derivano, talora manifestata dall’utilizzo di obsolete o fuorvianti espressioni²³.

²⁰ Tale parere è reperibile all’URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_it.pdf (consultato in data 18/3/2017).

²¹ Ciò risulta confermato anche dal dato nazionale in ordine alle competenze elementari per l’uso di computer e la navigazione in Rete che emergono nell’autorevole indagine Istat “Cittadini e nuove tecnologie”, pubblicata il 18 dicembre 2014 (si vedano in particolare le argomentazioni esposte alla p. 7). L’indagine è reperibile al seguente URL: http://www.istat.it/it/files/2014/12/Cittadini_e_nuove_tecnologie_anno-2014.pdf?title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+18%2 (consultato in data 24/5/2017).

²² In realtà, l’utilizzo del sintagma ‘nuovi media’ è stato criticato. In particolare, si è affermato che “la novità [...] fa riferimento alla loro introduzione e immediata diffusione. Ma quando quest’ultima diventa capillare la novità scompare lasciando spazio all’innovazione successiva. La svolta digitale, quindi, destruttura anche la categoria del “nuovo” che perde per strada il suo senso originario diventando qualcosa di ampiamente transitorio e fuggevole”: così in F. Ceretti, M. Padula, *Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative*, Pisa, ETS, 2016, p. 21.

Non poche, infatti, sono le nuove sfide poste in materia di tutela dei dati personali dalla Rete, sempre più ricca di contenuti generati dagli utenti: basti pensare all'esercizio del diritto all'oblio in Internet²⁴, che ben può avere ad oggetto anche contenuti pubblicati online da parte di una scuola o di singoli docenti.

In argomento, la meritoria attività formativa, promossa in particolare nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, sta contribuendo a rafforzare le conoscenze, necessariamente multidisciplinari, necessarie per una presenza consapevole e sicura in Rete.

Alla luce di queste sintetiche premesse, appare opportuno analizzare alcuni aspetti di tali (con)cause.

2. La prassi alla prova della normativa

Non è raro incappare in applicazioni più formali che sostanziali della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tale assunto, purtroppo, è talora supportato da imprecise indicazioni dei riferimenti normativi che in questa sede interessano.

È possibile, ad esempio, visionare – ancora oggi – diciture sostanzialmente sovrapponibili alla seguente: “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996”²⁵.

Tale atto normativo, notoriamente abrogato ex art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, subisce di tanto in tanto una sorta di apparente reviviscenza in bandi ed avvisi di selezione.

Più spesso, di converso, gli estremi del Codice in materia di protezione dei dati personali vengono indicati in maniera imprecisa: ora come legge, ora come decreto legge.

Questa osservazione, genericamente descrittiva, non intende far assurgere a sintetica dimostrazione quelli che possono essere, in realtà, refusi; non può tacersi, tuttavia, che essa

²³ Mi riferisco, in particolare, alla infondata qualificazione virtuale della Rete ed alla correlata dicotomia tra mondo reale e mondo virtuale, in merito alla quale si rimanda a quanto argomentato in R. M. Colangelo, *Diritto all'oblio e corpo in internet. Alcune problematiche della indicizzazione di immagini dimenticate*, in “Comunicazioni Sociali”, 2, 2016, pp. 225-227. In argomento, è opportuno richiamare espressamente anche quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali nella relazione per l'anno 2013, presentata in Parlamento: “Lo spazio digitale non è una realtà parallela, ma la dimensione in cui si dispiega una parte sempre più importante della vita reale. Ogni gesto quotidiano lascia tracce digitali che nessuno potrà far scomparire”. Rileva altresì il riferimento operato, nella stessa sede, alle informazioni, tratteggiate come “l'unica proiezione nel mondo dell'essere di ciascuno, non un doppio virtuale che si affianca alla persona reale, ma rappresentazione istantanea di un'intera vita, unica memoria sociale di quella vita e, come tale, capace di condizionare la memoria individuale, di orientare relazioni e destini di ciascuno”. Così nel testo riportato in Antonello Soro, *La privacy al tempo dei big data*, in “La parabola. Rivista di studi e ricerche sulla comunicazione”, 33, 2014, pp. 45-46.

²⁴ Le complesse problematiche correlate all'esercizio del diritto all'oblio in Rete possono essere globalmente approfondite con la lettura di F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.

²⁵ In ordine alla prima normativa italiana sulla privacy, senza poter fare compiuto riferimento, in questa sede, alla sterminata produzione dottrinale e giurisprudenziale, si vedano E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, Padova, Cedam, 1997, nonché M. G. Losano, *La legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque anni*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

possa rilevare quale epifenomeno potenzialmente indicativo di una latente superficialità nella conoscenza e nell'applicazione della normativa sulla privacy.

Prima di illustrare alcuni dati empirici, occorre precisare che i rischi cui si intende fare riferimento nel presente lavoro non provengono dal trattamento dei dati per le finalità amministrative ed istituzionali dei singoli istituti scolastici, nell'ambito dei quali vengono seguite, da parte di personale appositamente formato, prassi ben precise²⁶.

Di converso, si intende affrontare il *punctum dolens* costituito dai contenuti generati dagli utenti, postati a volte senza la previa conoscenza dei principi basilari e delle eventuali conseguenze di tale azione²⁷.

Non si dimentichi, infatti, che il trattamento di dati personali può essere considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., un'attività pericolosa²⁸.

A titolo esemplificativo, si noti che la stessa pubblicazione online di dati a prescindere da un obbligo sancito a livello normativo può ben comportare l'illiceità del trattamento dati effettuato, se del caso anche da una istituzione scolastica²⁹.

3. Alcuni riscontri empirici

Le criticità sopra ipotizzate possono essere riscontrate anche negli esiti di un sintetico questionario, sottoposto a un campione volontario di soli docenti e compilabile online, in forma anonima: i dati risultano aggiornati al 14 aprile 2017.

Sebbene le informazioni ad oggi aggregate non possano dirsi significative da un punto di vista statistico, esse sono quantomeno indicative delle tendenze in essere.

Il campione è composto da 64 docenti, in gran parte (38) in servizio presso scuole secondarie di secondo grado, mentre solo 25 insegnano in quelle di primo grado³⁰.

²⁶ Cfr. A. Nazzaro, *Scuola e Privacy. Indicazioni sull'applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sistemi informativi scolastici*, Roma, Anicia, 2006.

²⁷ Per un'analisi dei profili di responsabilità concernenti la divulgazione di immagini in Internet attraverso piattaforme UGC (*user generated content*), seppur con preciso riferimento alle abitudini dei giovanissimi, si rimanda a A. Mantelero, *Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di YouTube*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", II, 3, 2011, pp. 139-148, in particolare p. 146 e nota 32, ove la responsabilità dell'insegnante è tratteggiata solo ex art. 2048 c.c.

²⁸ Così dispone l'art. 15, d. lgs. 196/2003 (rubricato "Danni cagionati per effetto del trattamento"): "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11".

²⁹ Si veda in argomento il provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali n. 383 del 6 dicembre 2012 ove, in relazione alla pubblicazione dell'"elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando "con un carattere più chiaro" i nomi e i cognomi di quelli ripetenti", si afferma che "la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice)". Il testo è integralmente consultabile e visionabile al seguente URL: <http://www.garantprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2217211> (consultato in data 18/3/2017).

³⁰ Solo uno dei docenti che hanno risposto al questionario insegna nella scuola primaria.

Per non focalizzare l'attenzione su un unico ambito territoriale, gli istituti scolastici presso cui gli intervistati prestano servizio sono stati scelti in due realtà provinciali differenti³¹, peraltro localizzate agli estremi della penisola.

Dalle risposte fornite emerge che solo il 18,8% del campione ha pubblicato contenuti relativi agli studenti sul sito della scuola³², mentre il 21,9% li ha postati su social media.

In quest'ultimo ambito, in particolare, il 57,1% dei docenti ha postato contenuti concernenti gli studenti sul proprio profilo personale³³ e solo il 28,6% su quello della scuola.

Particolarmente diffuso risulta comunque il ricorso alle applicazioni di messaggistica istantanea, laddove il 35,7% di quanti hanno pubblicato tali dati su un social lo hanno fatto mediante il c.d. "gruppo di classe".

Per quanto interessa in questa sede, occorre sottolineare che nel 21,4% dei contenuti postati sono singolarmente identificabili minori; nel 21,4% dei casi, la pubblicazione è stata effettuata previo assenso verbale dei ragazzi, mentre il 14,3% dei contenuti è stato diffuso in Rete senza previa raccolta di alcun tipo di consenso³⁴.

³¹ Solo un docente presta servizio in una provincia confinante.

³² Si veda quanto affermato nella nota *sub* 1 in ordine all'aggiornamento dei siti delle scuole da parte di docenti.


³³ Ulteriori ricerche hanno esplorato l'utilizzo dei social network da parte dei docenti. In particolare si rimanda, in questa sede, a S. Bianco, V. Grion, *Social Network nella scuola secondaria: un'indagine su consapevolezza e pratiche di studenti e docenti italiani*, in "DIDAMATICA 2016", consultabile all'URL: http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_57.pdf (consultato in data 24/5/2017). A discapito del titolo, la ricerca si riferisce solamente all'uso dei social network nell'ambito della didattica e a p. 6, genericamente, si afferma che tra i "rischi ed effetti negativi" legati all'uso dei social network, anche nella didattica e quindi da parte di docenti, vi è genericamente la "violazione privacy". L'indagine di M. Lazzari, A. De Fiori, *Facebook e WhatsApp a scuola, attualità e prospettive*, in "DIDAMATICA 2016", reperibile all'URL http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_109.pdf (consultato in data 24/5/2017), prende atto, invece, della "diffusione di social networks quali Facebook e WhatsApp come strumenti di comunicazione tra docenti e studenti per fini formativi", senza interessanti riferimenti alla privacy, eccezion fatta per un puntiforme cenno alle esigenze di riservatezza emerse da parte del personale docente. L'uso dei social network da parte dei docenti, soprattutto per finalità didattiche, è altresì affrontato da P. M. Ferri, S. Mantovani (a cura di), *Digital kids. Come i bambini usano il computer e come potrebbero usarlo genitori e insegnanti*, Milano, ETAS, 2008. Nello specifico, in ordine alla presa di coscienza della utilità dei social network anche a fini educativi e didattici, si veda pure A. Fogarolo, *Do you speak Facebook? Guida per genitori e insegnanti al linguaggio dei social network*, Trento, Erickson, 2013, pp. 84-85. Il richiamo è particolarmente rilevante in quanto l'Autrice, a p. 11, esplicita non solo le preoccupazioni in ordine alla privacy dei minori in Rete, ma anche la "reale esigenza di sapere governare il mezzo": "è comprensibile la paura di sbagliare o di esporsi troppo di molti insegnanti [...] ma in rete ci sono moltissimi esempi di un uso corretto dei social network che ha portato a risultati davvero notevoli". Va da sé che per sapere governare il mezzo sarebbe riduttivo limitarsi a conoscerne il linguaggio, e quindi il funzionamento, laddove è indispensabile conoscere la normativa che ne regola l'uso. Per quanto concerne l'utilizzo del social network Facebook, sono numerosi i contributi redatti senza principale riferimento alla realtà italiana né ai dati di studenti minorenni: si veda in proposito E. Sumner, S. Esfer, S. Yildirim, *Teachers' Facebook Use: Their Use Habits, Intensity, Self-Disclosure, Privacy Settings, and Activities on Facebook*, in "Educational Studies", 5, 2014, pp. 537-553.

³⁴ Il 42,9% afferma di aver proceduto sulla scorta di liberatoria scritta firmata dai genitori, mentre il 35,7% lo ha fatto confidando sulla informativa generale sul trattamento dei dati comunicata all'inizio dell'anno scolastico e/o all'atto della iscrizione. Non è dato sapere se tali documenti facessero espresso riferimento anche alla diffusione di contenuti tramite profili social della scuola o, addirittura, del docente. Precisando che l'obbligatorietà

Tali dati possono essere più utilmente letti in relazione alle seguenti risultanze, relative alla conoscenza della normativa vigente³⁵.


Ebbene, il 37,5% dell'intero campione sostiene che la normativa in materia di dati personali è oggi contenuta nella l. 675/1996, mentre il 92,2% indica il corretto riferimento al d.lgs. 196/2003 quale principale fonte della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

La normativa in materia di dati personali è oggi contenuta nella l. 675/1996



dell'informativa da parte della scuola pubblica risulta peraltro confermata in G. Matucci, *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), *Costituzione e istruzione*, cit., p. 241, è opportuno richiamare espressamente quanto affermato, nel presente scritto, in materia di consenso, in particolare le argomentazioni contenute *sub* nota n. 11 e nel prossimo paragrafo.

³⁵ La sussistenza di significative incertezze tra gli utenti della Rete non ha solamente ad oggetto, come si vedrà, il diritto alla protezione dei dati personali; significative criticità anche in ordine all'applicazione online della normativa sul diritto d'autore sono state efficacemente tratteggiate da S. Aliprandi, *Diritto d'autore, social network e user generated content: nuove pratiche e nuova percezione*, in "Informatica e diritto", 2, 2009, pp. 183-189.




Dal raffronto tra i due grafici risulta evidente come, per un significativo numero di intervistati, i due testi normativi non sono reciprocamente alternativi o escludenti³⁶.

Inoltre, il 32,8% sostiene che i dati personali del minore sono tutelati solo in base alla normativa italiana, mentre solo il 4,7% crede che i dati personali del minore, rispetto a quelli dei soggetti maggiorenni, sono tutelati in maniera meno incisiva³⁷.

³⁶ Tale dato conferma che adulti e ragazzi sono “quasi del tutto inconsapevoli delle conseguenze delle loro attività in rete”: cfr. <https://www.savethechildren.it/press/minori-e-internet-adulti-e-ragazzi-sempre-pi%C3%B9-connessi-smartphone-e-sempre-pi%C3%B9-social-ma> (consultato in data 24/5/2017). Nella ricerca inedita realizzata da IPSOS per Save the Children, intitolata “Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra i teen e gli adulti” e pubblicata il 6 febbraio 2017, si tratteggia come “relativamente superficiale anche la conoscenza e l’attivazione del “contratto digitale” (Termini e Condizioni d’Uso)”: cfr. <https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/comunicati/SID%202017%20-%20IPSOS%20PER%20SAVE%20THE%20CHILDREN%20-%20PERCEZIONE%20E%20CONSAPEVOLEZZA%20SUL%20CONSENSO%20IN%20AMBIENTE%20DIGITALE%20-%20final%20doc.pdf> (consultato in data 24/5/2017). In argomento è facile notare una similitudine con l’approccio alla privacy, la cui esistenza è ben nota, ma i cui contorni, in concreto, restano sovente oscuri ai più. La modesta conoscenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali non va tuttavia letta solo in relazione all’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte degli adulti, ma anche delle chiare prese di posizione da parte della dottrina. In tal senso si è affermato che, “anche se la certezza assoluta della sicurezza della propria privacy, soprattutto in rete, è una chimera, l’ignoranza sull’utilizzo di questo potente strumento di comunicazione è una minaccia micidiale per l’integrità e la conservazione dei propri dati personali”: così A. Teti, *Il futuro dell’Information & Communication Technology: Tecnologie, timori e scenari futuri della “global network revolution”*, Milano, Springer, 2009, p. 153. In senso conforme si riporta anche quanto affermato da M. Quadrelli, *Nota del curatore*, in S. Gorla, F. Ferrara, F. Fornasiero, G. Montini, M. Quadrelli, *Quaderno del data protection officer (Responsabile delle Protezione dei Dati). Una guida nel difficile labirinto della privacy*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p. 7: “Se la privacy è un onere, è necessario ben conoscerla per evitare sì sanzioni, ma soprattutto errori derivanti dall’ignoranza”. Circa il sostanziale riconoscimento di una mera parvenza di conoscenza, da parte dei lettori, di concetti afferenti alla privacy in relazione alla Rete si rimanda a quanto sinteticamente accennato in F. Pizzetti, *Prefazione*, in G. D’Acquisto, M. Naldi, *Big data e privacy by design*, Torino, Giappichelli, 2017, p. X.

In ordine alla padronanza delle definizioni si riscontrano alcune criticità: il 28,1% afferma che i dati personali sono costituiti solamente da nome, cognome e altri dati idonei ad identificare direttamente un soggetto, mentre, in materia di dati sensibili, il 79,7% ed il 67,2% del campione ascrive a tale categoria, rispettivamente, tutti i dati del minore e tutti quelli trattati nell'ambito di una istituzione scolastica³⁸.

Tutti i dati trattati nell'ambito di una istituzione scolastica sono dati sensibili



Inoltre, il 18,8% dell'intero campione non ritiene necessario il consenso ai fini della legittima pubblicazione di un contenuto (foto, video) riguardante terzi su un social, mentre il 12,5%

³⁷ Il 28,1% non riscontra distinzioni, mentre il 67,2% crede correttamente che i dati personali del minore, rispetto a quelli dei soggetti maggiorenni, sono tutelati in modo più rigoroso. Tale rilevata inconsapevolezza circa la protezione dei dati personali del minore va letta in relazione anche all'abbondante riflessione dottrinale: ex multis, A. Mantelero, *Teens online and data protection in Europe*, in "Contratto e Impresa Europa", 1, 2014, pp. 442-450; A. Rubino, *Minori e privacy: una tutela rafforzata?*, in G. De Minico (a cura di), *Nuovi media e minori*, Roma, Aracne, 2012, pp. 83-112; A. Thiene, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in "Studium iuris", 2012, pp. 528-535. Per un cenno alle specifiche misure adottate per la tutela della privacy dei minorenni in Rete, nell'ambito di una più ampia analisi comparatistica, si rimanda a quanto argomentato da U. Pappagallo, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa. Modelli giuridici a confronto*, Milano, Giuffrè, 2008, in particolare p. 84. Va da sé che i rischi che i minori corrono online non sono solamente correlati alla tutela dei dati personali, né dipendono solamente dal comportamento di adulti: per una visione d'insieme dei comportamenti più a rischio, anche di rilevanza penale, si rimanda, ex multis, a R. Puleo, *La questione "minori"*, in P. De Nardis e altri (a cura di), *I minori e gli adulti nell'era della comunicazione mediatica. Analisi sociologica e percorsi educativi contro le devianze*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 59-76, nonché a F. Panuccio, *Minori e internet*, Torino, Giappichelli, 2009.

³⁸ In G. Rossi, *Internet e minori*, Vicalvi, Key editore, 2015, p. 26, la mera indicazione della scuola frequentata viene annoverata tra i "dati e riferimenti particolarmente sensibili", anche se tale espressione risulta evidentemente a-tecnica, alla luce della definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d. lgs. 196/2003. Il riferimento alla scuola frequentata può altresì rilevare nell'ambito del trattamento di dati personali di minorenni operato nell'ambito dell'attività giornalistica: cfr. M. R. Allegri, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 114.

crede che pubblicare lecitamente siffatto materiale sia sempre possibile³⁹, anche se i soggetti ritratti sono i protagonisti della immagine⁴⁰. Si noti che il 45,3% del campione confina la liceità della pubblicazione ai soli post concernenti soggetti terzi maggiorenni.

Infine, mentre il 46,9% afferma che postare online contenuti riguardanti terzi non costituisce trattamento di dati personali, la quasi totalità (87,5%) si dichiara correttamente consapevole che tale attività, comunque la si voglia definire, comporta la diffusione di dati personali.

4. Il nuovo regolamento europeo in materia di *data protection*

Appare utile che le istituzioni scolastiche favoriscano sin d'ora la conoscenza del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016⁴¹, destinato a uniformare la disciplina in materia di *data protection* in tutti gli Stati membri dell'Unione.

Tale incombenza risulta particolarmente urgente, in quanto la nuova normativa troverà applicazione in un particolare contesto sociale, in cui – sulla base di quanto emerge dalle plurime indagini cui si è fatto cenno in questa sede – è lecito considerare modesta non solo la consapevolezza circa la normativa vigente, ma anche in ordine ai rischi correlati alla manipolazione di dati di minorenni e, più in generale, alla navigazione in Rete.


³⁹ Si tenga presente che una significativa ricerca condotta dall'Università La Sapienza di Roma e pubblicata nello scorso mese di febbraio, rivolta ad un campione esclusivamente composto da ragazzi, ha messo in luce come il 68% non ritenga grave pubblicare immagini senza autorizzazione, anche qualora siano tali da ridicolizzare il soggetto in esse ritratto: cfr. <http://www.interno.gov.it/it/notizie/ragazzi-ambasciatori-contro-cyberbullismo> (consultato in data 24/5/2017). Tale riscontro va letto in relazione alla ancora maggiore libertà con cui gli utenti ritengono di potere disporre di quanto trovano on line. In particolare, nella recente ricerca IPSOS per Save The Children, sopra richiamata, è emerso che “ben l'81% degli adulti e il 73% dei ragazzi pensano che vi sia una sorta di “consenso implicito” alla diffusione, nel momento in cui qualcosa viene condiviso online anche se non con una sola persona”: <https://www.savethechildren.it/press/minori-e-internet-adulti-e-ragazzi-sempre-pi%C3%B9-connessi-smartphone-e-sempre-pi%C3%B9-social-ma> (consultato in data 24/5/2017).

⁴⁰ A riconferma delle criticità emerse, si veda A. Vincenti, *Cyberbulli o ingenui digitali? Una ricerca esplorativa nella Regione Marche*, in “Cultura giuridica e diritto vivente”, 3, 2016, p. 14, ove si fa riferimento all'utilità di percorsi specifici anche di “educazione all'immagine”, relativamente alla fase prodromica all'upload di contenuti generati dagli utenti: tali attività non sono solo rivolte agli alunni, ma anche agli insegnanti.

⁴¹ Il testo del regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/1 del 4 maggio 2016 e può essere reperito, in lingua italiana, al seguente URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it> (consultato in data 18/3/2017). Per le successive citazioni del regolamento si faccia riferimento al testo pubblicato così come indicato nella presente nota. Per l'analisi dottrinale di tale regolamento si rimanda, *ex multis*, a: F. Piraino, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2, 2017, pp. 369-409; G. Finocchiaro, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in “Le nuove leggi civili commentate”, 1, 2017, pp. 1-18; E. Pelino, L. Bolognini, C. Bistolfi, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016; M. Burri, R. Schär, *The Reform of the EU Data Protection Framework. Outlining Key Changes and Assessing Their Fitness for a Data-Driven Economy*, in “Journal of Information Policy”, 6, 2016, pp. 479-511.

Inoltre, si tenga presente anche il dato indicativo emerso nell'ambito della fase iniziale della ricerca sinteticamente illustrata nel presente scritto, in base al quale solo il 48,4% del campione ha confermato che il d. lgs. 196/2003 sarà sostanzialmente sostituito, nel prossimo anno, da una nuova normativa.

Il d.lgs. 196/2003 sarà sostituito nel prossimo anno da una nuova normativa



Si tenga inoltre presente che, tra i soggetti che dovranno applicare la nuova disciplina, rientrano pure le pubbliche amministrazioni⁴², così come i docenti e quanti possono in concreto trattare (o meglio diffondere) dati personali degli studenti – e non solo⁴³.

Non potendo in questa sede illustrare compiutamente i singoli effetti che la nuova normativa avrà sull'attività, anche off line, delle istituzioni scolastiche, si presterà particolare attenzione a quanto maggiormente incide sul trattamento di dati personali di minorenni, premesso un sintetico cenno alla figura del *data protection officer*.

Infatti, tra le novità introdotte dal Regolamento europeo – già entrato in vigore, ma che troverà applicazione a far data dal 25 maggio 2018⁴⁴ – rientra il responsabile della sicurezza dei dati (*data protection officer*), figura destinata a sovrintendere al trattamento dei dati⁴⁵ operato sia dal titolare che dal responsabile dello stesso, tanto in ambito privato, quanto nel settore della pubblica amministrazione⁴⁶.

⁴² Si rimanda in proposito alla definizione di "titolare del trattamento" di cui all'art. 4, comma 1, n. 7.

⁴³ Non si dimentichi che il comma 2 dell'art. 2, rubricato "Ambito di applicazione materiale", stabilisce fra l'altro che "il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: [...] c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico". Di converso, la pubblicazione online di contenuti, diffusi nel Web, pare fuoriuscire da tale ristretto ambito.

⁴⁴ Ex art. 99, comma 2.

⁴⁵ Le mansioni minime del responsabile della sicurezza dei dati (il quale "è incaricato almeno dei seguenti compiti") sono enumerate al comma 1 dell'art. 39.

⁴⁶ È infatti disposta ex art. 37, comma 1, lett. a), la designazione sistematica del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento nei casi in cui "il trattamento è

Per quanto concerne più specificamente il trattamento dei dati personali di minori, meritano particolare attenzione alcuni “considerando”, i quali precedono il disposto degli articoli del Regolamento e cristallizzano alcune precise prese di posizione.

In tal senso, rileva principalmente il considerando n. 38, ove si afferma espressamente, tra l'altro, che “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”⁴⁷.

Tale “specifica protezione” trova altresì conferma nel considerando n. 58, ove viene sancito e declinato il “principio della trasparenza”, il quale “impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione”.

Nel medesimo considerando, per quanto concerne il trattamento dei dati personali di minori, i quali “meritano una protezione specifica”, si afferma che “qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente”⁴⁸.

Particolare rilevanza, inoltre, riveste il considerando n. 75, ove si riconosce espressamente che “i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, [...] pregiudizio alla reputazione [...]; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche [...]; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori”.

L'estratto di tale considerando, letto nella prospettiva che maggiormente interessa in questa sede, si presta ad alcune considerazioni.

In primis, si consideri l'intuibile frequenza con cui, in Internet, gli interessati vedono di fatto svanire la possibilità di esercitare un significativo controllo sui dati personali che li riguardano; tale lacuna, visceralmente connessa alla struttura del Web, comporta la difficoltà non solo di

effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”.

⁴⁷ Si specifica quindi che “tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore”.

⁴⁸ Il richiamo al “linguaggio semplice e chiaro” è altresì rinvenibile nella Sezione 1 (“Trasparenza e modalità”) del capo III (“Diritti dell'interessato”) del regolamento *de quo*. Nello specifico, al comma 1 dell'art. 12, rubricato “Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato”, si dispone chiaramente, tra l'altro, che “il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori”.

un effettivo esercizio del diritto all'oblio, ma anche di rimuovere in modo definitivo e duraturo contenuti postati in Rete in violazione addirittura della vigente normativa penale.

D'altra parte, anche il trattamento dei dati personali idonei a rivelare, ad esempio, le convinzioni religiose – e quindi sensibili – è effettuato anche in ambito scolastico.

L'attenzione ai minori emerge chiaramente anche dal disposto dell'art. 6, rubricato "Liceità del trattamento": al comma 1, lettera f), si legge infatti che condizione sufficiente per configurare la liceità del trattamento è la necessità dello stesso al fine del "perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi", ma solamente nei casi in cui "non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".

È opportuno precisare che l'operazione di bilanciamento, cui si è appena fatto cenno, "non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti", come previsto sempre ex art. 6.

Altro argomento delicato è quello del consenso espresso dai minori ai fini del trattamento dei dati personali, ma l'art. 8, rubricato "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione"⁴⁹, limita la disciplina a tale specifico campo che, in ambito scolastico, può venire in rilievo solo occasionalmente.

La dottrina ha già avuto modo di esprimersi sul punto, affermando che "ove pure si aderisca ad un'interpretazione estensiva, non sembra in ogni caso che dalla disposizione del Regolamento possa ricavarsi un generalizzato riconoscimento ai minori ultra-sedicenni della capacità di prestare il consenso al trattamento dei dati"⁵⁰.

⁴⁹ "1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore".

⁵⁰ Così S. Thobani, *I requisiti del consenso al trattamento dei dati personali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 26-27. In senso conforme anche A. Thiene, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, cit., p. 174, ove si specifica che, alla luce della facoltà dei singoli Stati membri di abbassare tale soglia a 13 anni, cui si è fatto cenno nella nota precedente, si resta in attesa delle determinazioni del legislatore nazionale. Circa la possibilità di ritirare il consenso in capo al minore si veda la tesi sostenuta da C. Kohler, *Conflict of law issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in "Rivista di diritto internazionale privato e processuale", 3, 2016, p. 665. La previsione del nuovo Regolamento europeo in favore degli ultrasedicenni è ancor più significativa se letta alla luce di quanto emerge dalla ricerca inedita di IPSOS per Save the Children ("Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra i teen e gli adulti") del 2017, dove emerge che l'età media reale di chi si iscrive a Facebook è in diminuzione (12,6 anni), mentre l'età media dichiarata dai minori che, senza raggiungere l'età minima di 13 anni, intendono iscriversi a Facebook corrisponde a 16,7 anni: cfr. <https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/comunicati/SID%202017%20-%20IPSOS%20PER%20SAVE%20THE%20CHILDREN%20-%20PERCEZIONE%20E%20CONSAPEVOLEZZA-%20SUL%20CONSENSO%20IN%20AMBIENTE%20DIGITALE%20-%20final%20doc.pdf> (consultato in data 24/5/2017).

Nello stimolare l'adozione di codici di condotta, finalizzati a implementare l'applicazione della nuova normativa europea, il Regolamento riconosce l'opportunità di precisare i protocolli applicativi della disciplina in ambiti particolarmente delicati, tra i quali vengono espressamente ricompresi "l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore"⁵¹.

Il Regolamento prevede inoltre che l'autorità di controllo competente per territorio, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si faccia carico di promuovere la consapevolezza e comunque favorisca "la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento", precisando che "particolare attenzione" dovrà essere riservata alle "attività destinate specificamente ai minori"⁵².

5. Bibliografia di riferimento

Acciai R., *Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004.

Aliprandi S., *Diritto d'autore, social network e user generated content: nuove pratiche e nuova percezione*, in "Informatica e diritto", 2, 2009.

Allegri M.R., *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, Giappichelli, 2012.

Bianco S., Grion V., *Social Network nella scuola secondaria: un'indagine su consapevolezza e pratiche di studenti e docenti italiani*, in "DIDAMATICA 2016", consultabile all'URL: http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_57.pdf (consultato in data 24/5/2017).

Buccoliero E., Maggi M., *Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

Burri M., Schär R., *The Reform of the EU Data Protection Framework. Outlining Key Changes and Assessing Their Fitness for a Data-Driven Economy*, in "Journal of Information Policy", 6, 2016.

Ceretti F., Padula M., *Umanità medievale. Teoria sociale e prospettive educative*, Pisa, ETS, 2016.

Colangelo R. M., *Diritto all'oblio e corpo in internet. Alcune problematiche della indicizzazione di immagini dimenticate*, in "Comunicazioni Sociali", 2, 2016.

Di Francia A., Dallagiacomina F., *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁵¹ Così l'art. 40, comma 2, lett. g).

⁵² Così l'art. 57, comma 1, lett. b).

Ellerani P., *Il Web 2.0: contesto per l'apprendimento continuo di comunità professionali?*, in Ellerani P., Parricchi M. (a cura di), *Ambienti per lo sviluppo professionale degli insegnanti. Web 2.0, gruppo, comunità di apprendimento*, Milano, FrancoAngeli, 2010.

Ferri P. M., Mantovani S. (a cura di), *Digital kids. Come i bambini usano il computer e come potrebbero usarlo genitori e insegnanti*, Milano, ETAS, 2008.

Finocchiaro G., *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in "Le nuove leggi civili commentate", 1, 2017.

Fogarolo A., *Do you speak Facebook? Guida per genitori e insegnanti al linguaggio dei social network*, Trento, Erickson, 2013.

Giannantonio E., Losano M. G., Zeno-Zencovich V. (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, Padova, Cedam, 1997.

Gorla S., Ferrara F., Fornasiero F., Montini G., Quadrelli M., *Quaderno del data protection officer (Responsabile della Protezione dei Dati). Una guida nel difficile labirinto della privacy*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

Iannone R. F., *La responsabilità della scuola e dell'insegnante*, in "Danno e responsabilità", 2, 2017.

Iaselli M., *La privacy nei social network*, in Bassoli E. (a cura di), *Come difendersi dalla violazione dei dati su internet. Diritti e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

Ingresso M., *Le Nuove Tecnologie nella Scuola dell'Autonomia: immagini, retoriche, pratiche. Un'indagine in Emilia Romagna*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

Kohler C., *Conflict of law issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in "Rivista di diritto internazionale privato e processuale", 3, 2016.

Lazzari M., De Fiori A., *Facebook e WhatsApp a scuola, attualità e prospettive*, in "DIDAMATICA 2016", reperibile all'URL http://didamatica2016.uniud.it/proceedings/dati/articoli/paper_109.pdf (consultato in data 24/5/2017).

Losano M. G., *La legge italiana sulla privacy: un bilancio dei primi cinque anni*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

Mantelero A., *Teens online and data protection in Europe*, in "Contratto e Impresa Europa", 1, 2014.

Mantelero A., *Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di YouTube*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", II, 3, 2011.

Mantelero A., *Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2007.

Mantelero A., *Foto di gruppo con signora: riserbo del minore ed utilità sociale dell'informazione*, Nota a Cass., sez. III civ., n. 19069/2006, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", I, 6, 2007.

Matucci G., *La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari*, in Matucci G., Rigano F. (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

Meneghetti C., *Basta un clic*, Padova, Libreriauniversitaria.it, 2014.

Nazzaro A., *Scuola e Privacy. Indicazioni sull'applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sistemi informativi scolastici*, Roma, Anicia, 2006.

- Panuccio F., *Minori e internet*, Torino, Giappichelli, 2009.
- Pappagallo U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa. Modelli giuridici a confronto*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Pelino E., Bolognini L., Bistolfi C., *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016.
- Piraino F., *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in "Le nuove leggi civili commentate", 2, 2017.
- Pizzetti F., *Prefazione*, in D'Acquisto G., Naldi M., *Big data e privacy by design*, Torino, Giappichelli, 2017.
- Pizzetti F., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli, 2016.
- Pizzetti F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- Puleo R., *La questione "minori"*, in De Nardis P. et alii (a cura di), *I minori e gli adulti nell'era della comunicazione mediatica. Analisi sociologica e percorsi educativi contro le devianze*, Torino, Giappichelli, 2016.
- Rossi G., *Internet e minori*, Vicalvi, Key editore, 2015.
- Rubino A., *Minori e privacy: una tutela rafforzata?*, in De Minico G. (a cura di), *Nuovi media e minori*, Roma, Aracne, 2012, pp. 83-112.
- Soro A., *La privacy al tempo dei big data*, in "La parabola. Rivista di studi e ricerche sulla comunicazione", 33, 2014.
- Stefanelli S., *Privacy e immagine dei minori in Internet*, in "Cyberspazio e diritto", 2, 2012.
- Sumner E., Esfer S., Yildirim S., *Teachers' Facebook Use: Their Use Habits, Intensity, Self-Disclosure, Privacy Settings, and Activities on Facebook*, in "Educational Studies", 5, 2014.
- Teti A., *Il futuro dell'Information & Communication Technology: Tecnologie, timori e scenari futuri della "global network revolution"*, Milano, Springer, 2009.
- Thiene A., *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in "Famiglia e diritto", 2, 2017.
- Thiene A., *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in "Studium iuris", 2012.
- Thobani S., *I requisiti del consenso al trattamento dei dati personali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, pp. 26-27.
- Vincenti A., *Cyberbulli o ingenui digitali? Una ricerca esplorativa nella Regione Marche*, in "Cultura giuridica e diritto vivente", 3, 2016.

Received April 16, 2017
Revision received May 7, 2017 / May 23, 2017
Accepted June 4, 2017